



COMUNE DI GALLARATE
Polizia Locale

Reg. Ord. **190/2012 PL**

Addì, 14/04/2012

OGGETTO: - Disciplina viabilistica delle Zone a Traffico Limitato.

IL SINDACO

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del vigente Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali si delimitavano e regolamentavano le Zone a Traffico Limitato;

Visto l'atto n. 50973 di prot. In data 16/06/2010 del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici-Direzione Generale e per la Sicurezza Stradale" con il quale autorizzava il permanere in esercizio dei due impianti per la rilevazione dell'accesso di veicoli alla Zona a Traffico Limitato in corrispondenza dei varchi di Via Don Minzoni e di Via Turati. Gli impianti sono del tipo "K53300/00-01 della Società Project Automation S.p.A." omologato con D. D. 31 maggio 2001 n. 3473;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 537/ P.L. del 04/11/2005, avente ad oggetto: "Disciplina viabilistica delle Zone a Traffico Limitato - Attivazione degli impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato dalle Vie Turati e Don Minzoni";

Ritenuto opportuno ridefinire la disciplina delle Zone a Traffico Limitato al fine di adeguarla alle attuali esigenze di controllo e limitazione delle categorie di veicoli autorizzati;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

1) di confermare a Zona a Traffico Limitato le seguenti vie e piazze del centro abitato in cui, di norma, è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli:

a) “Z.T.L. CENTRALE”:

piazza Libertà, via Verdi (tratto piazza Libertà – via Castelli), via Don Minzoni (tratto civico n. 10 – piazza Libertà), Corso Italia, via Mercanti, via Pretura, vicolo Torchio, vicolo del Transito, piazza Ponti (tratto posto ad ovest di via Trombini), via della Pace, via Mazzini (tratto piazza Libertà – via Postporta), via Turati, via Prestino, vicolo Tetti, vicolo del Mangano, vicolo Ratti, vicolo Lavandai, via S. Giovanni Bosco (tratto via Mazzini - via Cadolini) via dei Fiori;

b) via Sironi;

c) vicolo del Gambero e vicolo Volpe;

d) via Manzoni e piazza Guenzati;

e) via Sciarè;

2) di confermare che la rilevazione dei dati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli che accedono abusivamente nella “Z.T.L. Centrale”, attraverso i varchi elettronici di Via Don Minzoni e via Turati, sarà effettuata per mezzo degli impianti ivi collocati con le modalità tutte previste nel D.P.R. 22/06/1999 n. 250;

3) di consentire, in deroga a quanto sopra, il libero accesso, la circolazione e la sosta ai seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti alla Forze di Polizia;

b) veicoli di emergenza medica nell'esercizio delle funzioni d'istituto;

c) velocipedi;

d) *taxi* in occasione di trasporto passeggero;

e) veicoli appartenenti alle Forze Armate;

f) veicoli con targa dei Corpi Diplomatici e consolari;

g) autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione dei veicoli, in occasione di interventi da effettuarsi nell'ambito delle Zone a Traffico Limitato;

4) di consentire in deroga l'accesso e la circolazione, alle condizioni previste nella presente Ordinanza, dei seguenti veicoli:

INVALIDI

Le persone invalide sono autorizzate ad accedere all'interno delle zone a traffico limitato purché munite dello speciale contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, che dovrà essere esposto, in originale, sulla parte anteriore del veicolo.

Per accedere all'interno della “Z.T.L. CENTRALE” i suddetti soggetti dovranno:

a) se residenti: comunicare preventivamente per iscritto al Servizio Traffico la targa dei veicoli di norma utilizzati. Detti veicoli saranno ritenuti autorizzati sino al

termine di validità del citato contrassegno. Nei casi di sostituzione occasionale del veicolo il cui numero di targa è stato comunicato al Servizio Traffico, l'interessato dovrà, entro e non oltre 7 giorni dall'avvenuto transito, comunicare per iscritto la targa del veicolo sostitutivo ed il periodo di utilizzo al Comando di Polizia Locale;

- b) se non residenti: comunicare per iscritto al Comando di Polizia Locale gli estremi identificativi del veicolo utilizzato, entro e non oltre 7 giorni dall'avvenuto transito.

Il Servizio Traffico valuterà particolari situazioni per le quali sarà consentita, per i non residenti, la comunicazione preventiva di cui al precedente punto a).

In assenza delle predette comunicazioni l'accesso sarà considerato non autorizzato e, pertanto, sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

MEDICI IN VISITA

Gli esercenti la professione medica in occasione di visita domiciliare, sono autorizzati ad accedere all'interno delle Zone a Traffico Limitato purché muniti dello speciale contrassegno "Medico in visita" che dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo.

Sul predetto contrassegno, rilasciato dal Servizio Traffico con validità biennale, è indicato il numero di targa del veicolo che si intende utilizzare in occasione delle visite a domicilio.

Nei casi di sostituzione occasionale del veicolo il cui numero di targa è indicato sul contrassegno, l'interessato dovrà, preventivamente, comunicare per iscritto al Comando di Polizia Locale la targa del veicolo sostitutivo: in tal caso l'interessato dovrà comunque esporre sul veicolo il contrassegno originale nonché la copia della prevista comunicazione.

In assenza della predetta comunicazione l'accesso sarà considerato non autorizzato e, pertanto, sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

La sosta dei veicoli di cui al presente paragrafo nelle Zone a Traffico Limitato è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle visite domiciliari.

VIGILANZA PRIVATA

Sono autorizzati ad accedere all'interno delle Zone a Traffico Limitato, per l'espletamento delle attività connesse alla particolare funzione, i veicoli di proprietà delle imprese di vigilanza privata recanti le insegne dell'istituto di appartenenza.

Il Servizio Traffico valuterà particolari situazioni per le quali sarà consentito l'accesso ai predetti veicoli privi delle insegne dell'istituto di appartenenza: in tali casi, il Servizio Traffico rilascerà apposito contrassegno che dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo.

Per accedere con i suddetti veicoli all'interno della "Z.T.L. CENTRALE", le imprese di vigilanza dovranno preventivamente comunicare per iscritto al Servizio Traffico i tipi ed i numeri di targa dei veicoli utilizzati per l'espletamento di servizi all'interno della stessa.

In assenza della predetta comunicazione l'accesso sarà considerato non autorizzato e, pertanto, sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

La sosta dei veicoli di cui al presente paragrafo nelle Zone a Traffico Limitato è consentita per il tempo strettamente necessario a portare a termine le operazioni relative all'espletamento dei servizi all'interno delle stesse.

RESIDENTI, DOMICILIATI, TITOLARI DI POSTO AUTO IN AREE PRIVATE, BANCHE, ESERCENTI IL COMMERCIO, ARTI E PROFESSIONI – ASSOCIAZIONI ED ENTI CULTURALI

Ai seguenti soggetti:

- a) residenti;
- b) domiciliati ai sensi dell'art. 43 del C.C.
- c) titolari di posto auto in box, autorimesse, aree private di sosta diverse dalla dimora,
- d) dipendenti di istituti bancari, esercenti il commercio, arti e professioni e loro dipendenti, nonché responsabili di associazioni ed enti culturali la cui attività ha sede all'interno delle Zone a traffico limitato,

è consentito accedere con i propri veicoli nelle Zone a Traffico Limitato, purché muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Servizio Traffico.

Ai soggetti che hanno la disponibilità di area privata di sosta non è consentito sostare con i propri veicoli all'interno delle Zone a Traffico Limitato su suolo pubblico.

I soggetti che non hanno tale disponibilità sono autorizzati a sostare su suolo pubblico limitatamente all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci dai veicoli e, comunque, non oltre il tempo massimo di 30 minuti. L'orario di inizio sosta dovrà essere indicato mediante l'utilizzo di disco orario.

Ai soggetti che hanno disponibilità di box, posti auto in autorimessa o in aree private di sosta verranno rilasciati contrassegni in numero corrispondente ai posti auto disponibili.

Il contrassegno consente di raggiungere o lasciare il luogo indicato nell'autocertificazione di seguito specificata, senza limitazioni di orario. Non è consentita la sosta lungo il percorso.

Ai soggetti indicati nel presente paragrafo, per raggiungere la Zona a Traffico Limitato indicata nella relativa autocertificazione, non è consentito l'attraversamento di altre Zone a Traffico Limitato, diverse dalla propria: a tal fine si richiama la suddivisione delle Zone a Traffico Limitato così come indicate al punto 1) della presente Ordinanza.

Ai soggetti di cui alla predetta lettera d) è consentito il rilascio di n. 2 contrassegni per ogni singola attività, fatta salva l'eventuale maggiore disponibilità di posti auto in area privata.

Documenti richiesti:

- autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 (per i soli soggetti di cui alle lettere a), b) e c) sono richieste distinte autocertificazioni da parte di ciascun titolare di veicolo);
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante l'uso esclusivo del veicolo (nel caso in cui il soggetto richiedente non sia proprietario del veicolo);
- per i soli domiciliati: copia contratto di locazione o altro diverso titolo attestante la disponibilità dell'alloggio all'interno delle Zone a traffico limitato;

- copia di idoneo titolo attestante la disponibilità di box, di posto auto in autorimessa ovvero in area privata di sosta (nel caso in cui i richiedenti dichiarino tale disponibilità di posto auto).

Le autorizzazioni all'accesso di cui al presente punto hanno validità biennale (anno solare) ad eccezione di quelle per i residenti che hanno validità illimitata.

Il termine di scadenza per le autorizzazioni biennali è fissato nel 28 febbraio dell'anno successivo, quello delle autorizzazioni a validità illimitata è fissato in mesi uno dal cessare delle condizioni che hanno dato diritto al rilascio.

Ai soli residenti in Corso Italia, per raggiungere le rispettive abitazioni, è consentito accedere in detta via in deroga al senso unico di marcia ivi esistente.

TRASPORTO MERCI

Ai veicoli adibiti al trasporto merci è consentito accedere all'interno delle Zone a Traffico Limitato previa autorizzazione con validità biennale (anno solare) rilasciata dal Servizio Traffico.

L'autorizzazione consente:

- di accedere nelle Zone a Traffico Limitato entro le seguenti fasce orarie: 06:30 – 10:30 e 15:00 – 17:30 dei giorni feriali,
- di effettuare le operazioni di carico e scarico rispettivamente non oltre le ore 11:00 e le ore 18:00.

Eventuali richieste di deroga per comprovati motivi ai suddetti orari dovranno essere espressamente autorizzate dal Servizio Traffico.

I veicoli autorizzati all'accesso nelle Zone a Traffico Limitato per il trasporto di merci sono autorizzati a sostare per il tempo strettamente necessario a portare a termine le operazioni di carico e scarico e, comunque, non oltre 30 minuti. L'orario di inizio sosta dovrà essere indicato mediante l'utilizzo di disco orario.

Le autorizzazioni all'accesso potranno essere rilasciate soltanto nei casi in cui, in relazione al numero dei colli trasportati, al numero di destinazioni ove effettuare le consegne o il ritiro di merci, al volume e/o peso delle merci, alla natura delle merci, si riterrà necessario consentire al veicolo di raggiungere la località di origine/destinazione del carico.

Documenti richiesti:

- domanda in bollo;
- eventuale dichiarazione o autorizzazione attestante il tipo di trasporto.

VEICOLI APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – UTILIZZATI PER FINI ISTITUZIONALI – AUTORIZZATI A SOSTARE NEL CORTILE COMUNALE

Appartengono a questa categoria:

- a) i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Gallarate;
- b) i veicoli di proprietà di Enti e Società di diritto pubblico ovvero di diritto privato controllate dall'Amministrazione comunale di Gallarate;

- c) i veicoli di imprese incaricate dal Comune per manutenzione, rifornimento, pulizie ed altri tipi di servizi all'interno della sede comunale.

La Segreteria del sindaco trasmette annualmente al Servizio Traffico i dati dei veicoli di cui alla lettera c) che sono autorizzati ad accedere alla sola "Z.T.L. CENTRALE": detti soggetti hanno l'obbligo di ricoverare il proprio veicolo all'interno del cortile comunale.

I veicoli di cui alla lettera a), recanti il logo dell'Amministrazione Comunale, possono accedere liberamente in tutte le Zone a Traffico Limitato. Per quanto riguarda la "Z.T.L. CENTRALE" i Dirigenti di settore comunicano l'elenco dei veicoli cui è consentito l'accesso: gli stessi veicoli, allorché si rechino presso gli Uffici di Palazzo Borghi, sono tenuti a sostare all'interno del cortile comunale e, all'uopo, i Dirigenti dei settori interessati adotteranno idonee direttive.

I veicoli di cui alla lettera b) possono accedere alle Zone a Traffico Limitato previo conseguimento di apposito contrassegno, avente validità biennale (anno solare), rilasciato dal Servizio Traffico, valutate le relative necessità: detti veicoli sono autorizzati a sostare su suolo pubblico per il tempo strettamente necessario a portare a termine le relative operazioni e, comunque, non oltre 30 minuti. L'orario di inizio sosta dovrà essere indicato mediante l'utilizzo di disco orario.

PUBBLICA UTILITA' E SERVIZI PUBBLICI

Appartengono a questa categoria i veicoli addetti alla manutenzione ed all'esercizio di servizi pubblici e di pubblica utilità: A.M.S.C., E.N.E.L., TELECOM, A.R.P.A., A.S.L., PARCO DEL TICINO, ONORANZE FUNEBRI.

E' consentito l'accesso ai soli veicoli recanti le insegne del servizio di appartenenza, in occasione di attività specificatamente di istituto.

Il Servizio Traffico valuterà particolari situazioni per le quali sarà consentito l'accesso ai predetti veicoli privi delle insegne dell'istituto di appartenenza: in tali casi, il Servizio Traffico rilascerà apposito contrassegno, che dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo.

I soggetti di cui al presente paragrafo dovranno comunicare per iscritto in via preventiva e, comunque, annualmente, al Servizio Traffico, i dati dei veicoli che hanno necessità di accedere all'interno della "Z.T.L. CENTRALE".

In assenza della predetta comunicazione, l'accesso sarà considerato non autorizzato e, pertanto, sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

La sosta dei predetti veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario a portare a termine le relative operazioni.

VEICOLI DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

I titolari di veicoli da noleggio con conducente hanno libero accesso alle Zone a Traffico Limitato di cui alle lettere b), c), d) ed e) del punto 1) della presente ordinanza.

Inoltre, per accedere alla "Z.T.L. CENTRALE" sono tenuti:

- a) a comunicare preventivamente per iscritto al Servizio Traffico i dati del proprio veicolo, accedendo in tal caso liberamente in detta zona;

- b) ovvero, in alternativa, a preannunciare per posta elettronica o fax l'accesso, indicando la data, l'ora e la destinazione del servizio.

In assenza della comunicazione di cui alla lettera a) o dell'avviso di cui alla lettera b) l'accesso sarà considerato non autorizzato e, pertanto, sarà perseguito ai sensi della vigente normativa.

L'accesso dei veicoli in questione è consentito esclusivamente in occasione di servizio a favore degli utenti.

La sosta dei veicoli da noleggio con conducente nelle Zone a Traffico Limitato è consentita per il tempo strettamente necessario a portare a termine le operazioni connesse al servizio a favore degli utenti.

POLIZIA GIUDIZIARIA

L'autorizzazione, con validità biennale (anno solare), è rilasciata dal Servizio Traffico per l'utilizzo di veicoli con targhe civili usati per motivi di servizio attinenti alla materia giudiziaria.

Nel contrassegno può o meno essere indicata la targa del veicolo.

OPERATORI D'INTERESSE PUBBLICO

Appartengono a questa categoria i veicoli di soggetti che svolgono attività che rivestono carattere pubblico ovvero attività socio assistenziali o di volontariato anche a favore di privati.

L'autorizzazione per accedere alle Z.T.L., con validità biennale (anno solare), viene rilasciata dal Servizio Traffico che valuterà le necessità del richiedente circa l'esercizio delle funzioni svolte.

L'autorizzazione consente, altresì, di sostare su area pubblica, qualora non sia possibile in area privata, per il tempo strettamente necessario a portare a termine le relative operazioni e, comunque, non oltre 30 minuti. L'orario di inizio sosta dovrà essere indicato mediante l'utilizzo di disco orario.

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Coloro i quali, per comprovate esigenze contingenti e temporanee relative a:

- a) trasporto di persone con ridotta capacità motoria,
- b) operazioni di carico e scarico merci,
- c) attività di manutenzione (es.: assistenza ascensori e montacarichi, impianti termici e di condizionamento, impianti elettrici e telefonici, impianti refrigeratori, impianti idraulici e termici, impianti di allarme/antincendio, assistenza computer e registratori di cassa, distributori automatici)

dovranno ottenere una autorizzazione temporanea che sarà rilasciata esclusivamente dal Comando di Polizia Locale su semplice richiesta verbale.

I soggetti di cui alla predetta lettera c), nei casi di urgenza, potranno accedere alle Z.T.L. previa comunicazione scritta, da effettuarsi anche mediante posta elettronica o fax, al Comando di Polizia Locale indicando la denominazione dell'impresa, il motivo dell'accesso, la località di destinazione, il tipo ed il numero di targa del veicolo.

L'autorizzazione temporanea o la comunicazione di cui al precedente capoverso consentono, altresì, di sostare su suolo pubblico, qualora non sia possibile ricoverare altrimenti il veicolo autorizzato, per il tempo strettamente necessario a portare a termine le relative operazioni e, comunque, non oltre 30 minuti. L'orario di inizio sosta dovrà essere indicato mediante l'utilizzo di disco orario

Le autorizzazioni per il carico e scarico merci consentono di accedere alle Zone a Traffico Limitato e di esaurire le operazioni di carico e scarico negli stessi termini descritti *sub* "TRASPORTO MERCI".

Le autorizzazioni hanno di norma una validità massima giornaliera e possono essere rilasciate per più accessi.

Per comprovate necessità, correlate al carattere straordinario delle operazioni di carico e scarico merci, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee della durata massima di tre giorni, mentre eventuali necessità di durata superiore dovranno essere debitamente dimostrate: non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee ai soggetti che necessitano in via continuativa di accedere alle Zone a Traffico Limitato.

Il Servizio Traffico provvederà a rilasciare permessi temporanei della durata superiore ad 1 mese ai veicoli al servizio di cantieri edili di lunga durata.

I dipendenti del Comune di Gallarate che, per comprovate esigenze di servizio, hanno la necessità di accedere alle Zone a Traffico Limitato con il proprio veicolo, dovranno darne preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale. Detta comunicazione, da effettuarsi esclusivamente via e-mail e da inoltrarsi anche al Dirigente del Settore d'appartenenza, dovrà contenere la targa del veicolo, la data, l'ora ed il motivo dell'accesso. In caso di particolare urgenza detta comunicazione potrà pervenire entro le 48 ore successive. Qualora il veicolo non possa essere ricoverato in area privata, lo stesso potrà sostare su area pubblica per il tempo strettamente necessario a portare a termine le relative operazioni.

Le Amministrazioni Pubbliche, diverse da quella del Comune di Gallarate, nonché gli Enti e le Società ad esse collegate, che abbiano necessità, per comprovate esigenze di servizio, di far accedere alle Zone a Traffico Limitato propri veicoli, dovranno darne preventiva comunicazione, anche attraverso la Segreteria del Sindaco, al Comando di Polizia Locale. Detta comunicazione, da effettuarsi in forma scritta, dovrà contenere la targa del veicolo, la data, l'ora ed il motivo dell'accesso. In caso di particolare urgenza detta comunicazione potrà pervenire entro e non oltre 7 giorni dall'avvenuto transito. Qualora il veicolo non possa essere ricoverato in area privata, lo stesso potrà sostare su area pubblica per il tempo strettamente necessario a portare a termine le relative operazioni e, comunque, non oltre 30 minuti. L'orario di inizio sosta dovrà essere indicato mediante l'utilizzo di disco orario.

Le imprese di traslochi che avessero la necessità di accedere alla "Z.T.L. CENTRALE", dovranno preventivamente comunicare al Comando di Polizia Locale, in forma scritta, i tipi e le targhe dei veicoli utilizzati, nonché la data, l'ora e la destinazione all'interno della Z.T.L..

In assenza delle comunicazioni di cui al presente paragrafo l'accesso sarà considerato non autorizzato e, pertanto, sarà perseguito ai sensi della vigente normativa.

MERCATI E MANIFESTAZIONI

E' consentito l'accesso all'interno delle Zone a Traffico Limitato ai veicoli al seguito di soggetti titolari di autorizzazioni correlate ad esposizioni, dimostrazioni, raccolte firme, vendite di beneficenza, manifestazioni e mercati per le sole operazioni di carico e scarico.

Per accedere all'interno della "Z.T.L. CENTRALE" i soggetti interessati dovranno preventivamente comunicare al Comando di Polizia Locale, in forma scritta, la necessità di accedere alla predetta Z.T.L. indicando la data, l'ora, il tipo di evento ed il numero di targa dei veicoli utilizzati.

Gli espositori dei mercati organizzati in forma ricorrente, titolari di autorizzazioni annuali o pluriennali, sono tenuti a comunicare preventivamente al Servizio Traffico il tipo ed il numero di targa dei veicoli al loro seguito: detti veicoli saranno ritenuti autorizzati sino alla scadenza delle predette autorizzazioni. Nei casi di sostituzione dei veicoli il cui numero di targa è stato comunicato al Servizio Traffico, i soggetti interessati dovranno darne comunicazione al predetto Servizio: tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre tre giorni dal termine del mercato o della manifestazione.

In assenza delle comunicazioni di cui al presente paragrafo l'accesso sarà considerato non autorizzato e, pertanto, sarà perseguito ai sensi della vigente normativa.

Le comunicazioni di cui al presente paragrafo consentono la sosta per il tempo strettamente necessario a portare a termine le relative operazioni e, comunque, non oltre 30 minuti. L'orario di inizio sosta dovrà essere indicato mediante l'utilizzo di disco orario: in caso di accertata necessità da parte degli Uffici competenti, è consentito, in deroga a quanto sopra, lo stazionamento del veicolo nello spazio assegnato per lo svolgimento del mercato o della manifestazione.

DISPOSIZIONI COMUNI

Per quanto non previsto nella presente ordinanza è demandato al Dirigente del Settore Polizia Locale il rilascio di autorizzazioni in deroga, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

La sosta dei veicoli nella Z.T.L. sarà intesa come non autorizzata e quindi sanzionata ai sensi dell'art. 158, comma 2, lettera / del Codice della Strada:

- qualora risulta inoperosa per evidente ultimazione delle operazioni di carico e scarico;
- qualora non venga fatto uso del disco orario per indicare l'orario d'inizio della sosta, laddove previsto;
- qualora sia spirato il termine massimo di sosta di 30 minuti, laddove previsto;
- qualora il disco orario esposto, laddove previsto, venga manomesso per prolungare indebitamente la sosta.

Gli organi di Polizia Stradale, fatte salve le eventuali sanzioni, provvederanno a far rimuovere a mezzo carro attrezzi, depositandoli presso autorimesse autorizzate, i veicoli lasciati abusivamente in sosta su area pubblica all'interno delle Zone a traffico limitato.

I contrassegni e documenti rilasciati ai sensi della presente Ordinanza, i contrassegni “invalidi “ e “medico in visita” ed ogni altro documento destinato a dimostrare il titolo ad accedere alle Z.T.L., devono essere esposti in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo.

I contrassegni adesivi devono essere tassativamente applicati sulla parte interna del parabrezza del veicolo.

Per quanto riguarda i veicoli a due ruote è sufficiente che l’adesivo venga collocato con modalità tali da essere facilmente individuabile.

Nell’ambito delle Zone a Traffico Limitato il trasgressore ai divieti di accesso ed agli altri singoli obblighi o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione (art. 198, comma 2, del C.d.S.).

La mancata esposizione dei contrassegni e documenti ove previsti sarà sanzionata ai termini di legge.

In caso di abuso l’autorizzazione può essere revocata fatte salve le eventuali contestazioni delle violazioni commesse.

All’interno delle Zone a Traffico Limitato il limite di velocità è fissato in km/h 30.

I contrassegni devono essere rinnovati inoltrando l’eventuale documentazione richiesta almeno 15 giorni prima della data di scadenza ovvero della diversa scadenza indicata nella presente Ordinanza.

La perdita dei requisiti e la variazione dei dati in base ai quali è stato autorizzato l’accesso all’interno delle Zone a Traffico Limitato deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Traffico, riconsegnando l’eventuale contrassegno che, se del caso, verrà sostituito.

I duplicati per deterioramento potranno essere rilasciati previa riconsegna al Servizio Traffico del precedente contrassegno.

In caso di smarrimento o furto, per il rilascio del duplicato, dovrà essere esibita la relativa denuncia presentata presso un organo di Polizia.

5) di confermare i seguenti sensi unici di marcia, nell’ambito delle Zone a Traffico Limitato:

- a) via Don Minzoni con direzione Nord (tratto compreso tra il civico n.10 e piazza Libertà);
- b) via Turati con direzione Sud;
- c) via Mazzini con direzione Est;
- d) via S. Giovanni Bosco con direzione Sud;
- e) via Mercanti con direzione Est;
- f) piazza Ponti con direzione Est;
- g) via Dei Fiori con direzione Ovest;
- h) via Manzoni con direzione Ovest;

- 6) di collocare in via Verdi, all'intersezione con le vie Castelli e Manzoni, idonee strutture al fine di impedire il transito dei veicoli: in conseguenza di tale chiusura, è ripristinato il doppio senso di circolazione nel tratto di via Verdi compreso tra piazza Libertà e le vie Castelli e Manzoni;
- 7) di dare atto che l'accesso al centro storico degli autoveicoli di massa a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate non è subordinata a limitazioni di orario.

Sono revocate tutte le ordinanze e le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con la presente.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza è punita ai sensi del vigente Codice della Strada.

Le prescrizioni introdotte, indicate con l'apposizione della segnaletica regolamentare, entreranno in vigore il giorno 1° giugno 2012.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e con le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

In alternativa, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

I funzionari, gli ufficiali e gli agenti addetti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi della normativa vigente, sono incaricati dell'osservanza delle norme stabilite nella presente Ordinanza.

IL COMANDANTE

Emiliano Bezzon

IL SINDACO

Edoardo Guenzani